



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

ATTO DI DETERMINAZIONE **N. 16 / SEG DEL 24/02/2022**

* * * * *

OGGETTO: ASSUNZIONE A BILANCIO DELLA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI RICOVERO DI Z.L. PRESSO IL CENTRO SERVIZI SOCIO SANITARI E RESIDENZIALI DI MALÉ ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 di riforma del welfare per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali all'articolo 6 testualmente recita: 'i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini'.

Il comma 4 del citato articolo prosegue evidenziando che 'per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero (già domicilio di soccorso), previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica'. A livello locale il primo comma

dell'articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige approvato con DPR 31 agosto 1972 n.670 prevede per la Provincia Autonoma di Trento competenza legislativa primaria rispetto alla materia 'assistenza e beneficenza pubblica'.

La L.P. 27 luglio 2007 n.13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) risulta non ancora del tutto operativa, in attesa delle previste disposizioni attuative, tanto che di riferimento è la legge provinciale 28 maggio 1998 n.6 'Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità' che al suo articolo 7 rinvia a disposizioni attuative della Giunta Provinciale la disciplina in ordine a criteri e modalità omogenei per la compartecipazione alla spesa da parte di soggetti che vengono accolti nelle case di soggiorno o nelle residenze sanitarie assistenziali.

In attuazione di tale previsione normativa la Giunta provinciale ha adottato la deliberazione n. 12437 di data 13 novembre 1998 ad oggetto 'Regolamento tipo per la concessione di interventi economici da parte del Comune relativamente al ricovero in strutture residenziali assistenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel comune'.

Detto regolamento, tenuto conto dei principi fissati dall'articolo 433 e seguenti del codice civile, prevede che per la determinazione dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale sia valutata oltre alla capacità economico/patrimoniale dell'ospite anche quella dei suoi familiari così come individuati dall'articolo 4 dello stesso regolamento.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 13.03.2018 è stato approvato un nuovo regolamento per la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in casa di riposo di persone inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza aventi domicilio di soccorso nel Comune stesso.

Evidenziato come in data 08.06.2018 sia giunta comunicazione da parte del Centro Servizi Socio Sanitari e Residenziali di Malé di intervenuta incapacità economica dell'ospite sig. Z.L. per il quale, a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento, si era invitata la casa di Riposo e per conoscenza uno dei famigliari, di farsi parte diligente nel richiedere prioritariamente l'invio della certificazione delle situazione reddituale e patrimoniale dei coobbligati accompagnata da dichiarazione ISEE (nota dd. 16.08.2018 prot. n. 9351/7.12).

Evidenziato come in successivi incontri si chiedeva che la Casa di Riposo si attivasse per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno, iter nel frattempo perfezionatosi così da gestire con terzi i passaggi che permetteranno di ottenere le migliori garanzie per questo Ente.

Che in data 18.07.2019, inascoltati i ns. inviti, giungeva richiesta di pagamento del credito determinato, somma che per consolidata dottrina e autorevole giurisprudenza risulta sicuramente di ns. competenza, salvo l'attivazione delle azioni necessarie, dovendo il Comune comunque assicurare per legge che all'ospite sia assicurata continuità assistenziale, previsione per la quale vennero assunte le deliberazioni n. 131 di data 06.08.2019 e n. 21 di data 20.02.2020.

Dato infatti atto come il cittadino ammesso aveva la residenza in Malé al momento dell'ingresso nella struttura residenziale, tanto che le prestazioni obbligatorie di natura sociale, accertato e nel caso di specie non potuto valutare lo stato di indigenza e l'incapacità a sostenere per intero le spese di assistenza da parte del nucleo familiare di provenienza (individuato ai sensi degli articoli 433 e ss. del codice civile), risultò necessario procedere nei termini indicati ovvero all'assunzione dell'impegno della spesa nei termini ivi specificati.

Convenuto per questo, ora con riferimento all'anno 2022, di dover assumere a bilancio i relativi oneri riferiti ad un previsionale di spesa pari ad € 12.000,00.-, importo che ha a riferimento la spesa storicizzata su base 2021 e che cautelativamente si valuta come idonea per i debiti che matureranno a ns. carico da qui al 31.12.2022.

Evidenziato come la residenza sanitaria di Malé ha stabilito gli importi della retta residenziale per l'anno 2022 in €. 46,10.-.

Dato atto come necessiti procedere a riconoscere la quasi integrale compartecipazione ai costi di ricovero al sig. Z.L. al netto di assegno di vecchiaia versato secondo capienza dalla Banca al Centro Servizio Socio Sanitari e Residenziali di Malé e defalcato periodicamente in accumulo di quote.

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale disciplina le modalità di gestione durante l'esercizio provvisorio ed in particolare:

- a) il comma 1, il quale prevede che gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;
- b) il comma 5, il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti di cui alla precedente lettera a) con l'esclusione delle spese:
 - tassativamente regolate dalla legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Vista la L. 08.11.2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Vista la legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 Politiche sociali nella Provincia di Trento.

Vista la L.P. 28 maggio 1998 n.6 Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità.

Vista la L.P. 12 luglio 1991 n.14 Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento.

Visto il regolamento per la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in Casa di riposo di persone inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza aventi domicilio di soccorso nel Comune, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 13.03.2018.

Resta fermo che l'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'ospite che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso.

Visti gli articoli 433 e 441 del Codice Civile.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2022.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 il presente atto verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 e triennale 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 06.04.2021, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 204 di data 31.12.2021, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria di risorse ai Centri di responsabilità per l'esercizio provvisorio 2022;
- il decreto sindacale n. 1 del 7 gennaio 2021, prot. n. 183/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore Segreteria generale, personale, organizzazione, affari generali, anagrafe, elettorale, stato civile, commercio, polizia urbana e biblioteca per gli anni 2021-2024;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'assunzione a bilancio della compartecipazione ai costi di ricovero di Z.L. presso il Centro Servizio Socio Sanitari e Residenziali di Malé che al netto di assegno di vecchiaia, introitato direttamente della R.S.A. e defalcato periodicamente in accumulo di quote dalla spesa addebitata al Comune, risulta pari a stimati €. 12.000,00.- su base annua, fatta comunque salva la rivalsa nei confronti dell'ospite e dei congiunti tenuti agli alimenti.
2. Di dare atto che la spesa da assumere a bilancio per l'anno 2021, pari ad €. 12.000,00.- complessivi trova disponibilità a bilancio nei termini di cui al prospetto posto in calce alla presente.

3. Di precisare come non essendo accertata la situazione reddituale e patrimoniale dell'ospite ricoverato presso la APSP e dei relativi congiunti, si procede all'impegno della spesa per l'anno 2022 nell'importo presunto come dianzi indicato, fatto salvo che si procederà a termini dell'art. 21 del regolamento chiedendo l'intervento dell'Amministratore di sostegno.
4. Di prendere atto che gli impegni anzidetti sono conseguenti ad una disposizione di legge che pone in capo al Comune di residenza (al momento dell'ingresso stabile nella struttura residenziale) le prestazioni obbligatorie di natura sociale, salva rivalsa nei confronti di ospiti e congiunti tenuti agli alimenti ai sensi di legge, i quali sono tenuti al rimborso dell'intera retta ovvero alla compartecipazione della stessa in relazione alle condizioni economico patrimoniali del nucleo familiare di appartenenza.
5. Di dare atto che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
6. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
7. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
8. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
9. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malé lì, 24/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giorgio Osele

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2022	CAP 10360/369 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN ISTITU - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICO	12031.03.0010360369	44027	12.000,00

Malé lì, 24/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele